



Consiglio Regionale della Campania  
Settore Segreteria Generale  
Servizio Assemblea

Prot.n. 16774/Gen.

Al Signor Presidente della Giunta  
Regionale della Campania  
Via S. Lucia, n. 81  
N A P O L I

All'Ufficio per il visto di conformità  
presso la Presidenza della Giunta Regionale  
della Campania  
Via S. Lucia, n. 81  
N A P O L I

Ai Presidenti della I e II Commissione  
Consiliare Permanente

Ai Consiglieri Regionali

Al Settore Legislativo, Studi e Ricerche

S E D E

**Oggetto: Proposta di legge "Istituzione e disciplina del Consiglio Regionale dell'Economia e del Lavoro" Reg. Gen. n. 226**

Ad iniziativa del Consigliere Polverino  
Depositata in data 1 luglio 2011

**IL PRESIDENTE**

**VISTO** l'articolo 54 del Regolamento interno

**ASSEGNA**

il provvedimento in oggetto a:

**I Commissione Consiliare Permanente per l'esame;**

**II Commissione Consiliare Permanente per il parere**

Le stesse si esprimeranno nei modi e termini previsti dal Regolamento.

Napoli, 27 LUG. 2011

  
**IL PRESIDENTE**



*Consiglio Regionale della Campania*  
Settore Segreteria Generale  
Servizio Assemblea

---

*IX LEGISLATURA*

---

*PROPOSTA DI LEGGE*

*“Istituzione e disciplina del Consiglio Regionale dell’Economia e del Lavoro”*

*Ad iniziativa del Consigliere Polverino*

*(Registro Generale numero 226)*



*Consiglio Regionale della Campania*  
Settore Segreteria Generale del Consiglio  
*Servizio Assemblea*

## **Relazione**

La costituzione del CREL è fortemente inserita nel nuovo quadro istituzionale definito dalla riforma del Titolo V della nostra Costituzione, con cui viene attribuito un maggiore ruolo alle Regioni, quali attori fondamentali nello sviluppo del territorio e nel processo di attuazione delle politiche comunitarie.

Viene così data attuazione all'art. 117 del Titolo V della Costituzione, che stabilisce il trasferimento alle Regioni della potestà legislativa generica e residuale rispetto alle materie non riservate alla competenza esclusiva dello Stato o individuate come di competenza concorrente.

In tale contesto risulta, quindi, indispensabile attivare il collegamento tra società civile e istituzioni regionali, istituzioni che dovranno, a loro volta, essere capaci di saper ascoltare il proprio territorio e tradurne le aspettative, anche a livello nazionale e comunitario e sviluppare un sistema di rapporti a "rete" tra tutti i soggetti membri e tra questi e le istituzioni regionali, fondamentale allo sviluppo di sinergie e complementarietà per la crescita economica e produttiva regionale, in un contesto europeo e globale più competitivo ed innovativo.

In almeno altre dieci Regioni italiane esiste, infatti, un organo istituzionale con il compito di supportare il Consiglio Regionale e la Giunta - che li hanno istituiti come organi di consulenza e di confronto con le parti sociali - per fornire pareri, elaborare scritti e quaderni di analisi economica, per proporre progetti di legge ed organizzare iniziative aperte alla società civile.

Il CREL, in pratica, svolgono, a livello territoriale, funzioni simili a quelle del CNEL (Consiglio Nazionale dell'Economia e del Lavoro), organo di consulenza di rango costituzionale del Parlamento e del Governo. La loro composizione varia da Regione a Regione, così come la loro stessa denominazione.



*Consiglio Regionale della Campania*  
Settore Segreteria Generale del Consiglio  
*Servizio Assemblea*

Il CREL della Regione Campania, come indicato nell'art. 24 dello Statuto Regionale ha compiti di iniziativa legislativa e regolamentare in materia economica e sociale ed esprime pareri alla Giunta ed al Consiglio Regionale su loro richiesta.

Con il presente disegno di legge il Consiglio Regionale dell'Economia e del Lavoro (CREL), contribuisce all'elaborazione degli atti normativi e degli atti generali e settoriali relativi alla programmazione ed agli indirizzi in materia economica e sociale regionale, nonché agli interventi di rilevante interesse per lo sviluppo sostenibile della Regione Campania.

L'istituzione del CREL si inserisce in un quadro di riforma teso a integrare e recepire il processo di partecipazione attiva delle forze economico-sociali alle politiche regionali su tematiche fondamentali, quali quelle dello sviluppo e della programmazione, della politica economica e sociale, del mercato del lavoro e dell'occupazione, istituzionalizzando così il metodo della concertazione e del dialogo con la società civile e con le forze produttive e sindacali della regione.

In particolare, per la Regione Campania, si è perseguita la finalità di valorizzare le compagini economico-sociali, al fine di ottenere una maggiore rappresentazione delle istanze ed esigenze degli amministrati attraverso l'adozione di una nuova disciplina in merito alla composizione ed alle attribuzioni del CREL.

La composizione stessa del CREL, che raggruppa le organizzazioni più rappresentative dei lavoratori dipendenti, del mondo dell'imprenditoria, della cooperazione, del sistema bancario, dei consumatori, delle Camere di Commercio e del mondo della conoscenza, favorisce un importante contributo alla programmazione ed alla valutazione degli effetti prodotti dalle politiche regionali in materia di economia e lavoro.



*Consiglio Regionale della Campania*  
Settore Segreteria Generale del Consiglio  
*Servizio Assemblea*

La funzione consultiva del CREL, non esaurisce il suo compito in una mera attività di consulenza, ma assume un importante ruolo di stimolo ed impulso, garantendo ampia partecipazione delle forze economico-sociali all'attività legislativa e propositiva, e, nel contempo, favorendo una significativa e fruttuosa osmosi tra esse e le massime istituzioni regionali.

Anche se l'art. 24 dello Statuto Regione Campania prevede unicamente la partecipazione al CREL dei rappresentanti del sistema camerale regionale e delle forze sindacali e imprenditoriali, tuttavia non è stato possibile disconoscere l'importanza delle rappresentanze universitarie all'interno di organismi di concertazione quale il CREL. Pertanto l'art. 3 della proposta di legge ha previsto la partecipazione nelle sedute del CREL di rappresentanti delle Università della Campania.

Il disegno di legge si compone di 11 articoli.

L'art 1, in attuazione dell'art. 24 dello Statuto della Regione Campania, definisce i contenuti programmatici dell'attività del CREL sottolineando il contributo delle risorse economico-sociali della Regione all'elaborazione della programmazione economica ed agli indirizzi di sviluppo della Campania, a supporto della Giunta e del Consiglio Regionale.

All'art. 2 vengono individuati gli Organi interni del CREL, dettagliati nei successivi artt. 3, 5 e 6.

All'art. 3 viene schematizzata la composizione dell'organismo assembleare, che annovera rappresentanti delle Camere di Commercio, terzo settore, cooperative, associazioni dei consumatori, antiracket e professionali, delle categorie produttive dell'artigianato, agricoltura e pesca, industria e servizi, commercio e turismo, delle organizzazioni sindacali e del sistema creditizi, libere professioni.



*Consiglio Regionale della Campania*  
Settore Segreteria Generale del Consiglio  
*Servizio Assemblea*

L'art 4 disciplina il regime di incompatibilità , sospensione, dimissioni, decadenza, revoca e sostituzione di componenti, rinviandone la specifica applicazione all'emanando regolamento interno previsto dall'art. 7.

L'art. 5 riguarda la figura del Presidente e relative funzioni.

L'art. 6 prevede la istituzione del Comitato di Presidenza e l'istituzione di osservatori e commissioni nonché la convocazione di soggetti pubblici e privati quali organismi di supporto tecnico nelle scelte decisionali delle articolazioni del CREL

All'art. 7 è previsto che il CREL, adotti il proprio regolamento di disciplina dell'organizzazione interna, nonché la forma e la pubblicità degli atti e delle adunanze.

L'art. 8 individua la sede, la durata e le dotazioni del CREL, le modalità di nomina degli Organi interni ed i poteri del Presidente della Giunta Regionale nella fase di avvio delle attività.

All'art. 9 si stabiliscono le specifiche attribuzioni del CREL nella formulazione di pareri in materia di politica economica e sociale. Si segnalano, in particolare il contributo allo studio ed all'elaborazione della legislazione che riguarda i più importanti atti di programmazione economico sociale, anche con riferimento alle politiche comunitarie. Si è inoltre previsto un parere non vincolante, nel senso che l'organo richiedente (Giunta o Consiglio regionale) può discostarsene, motivandone le ragioni.

L'art. 10 definisce i settori nei quali esiste la competenza di iniziativa legislativa e regolamentare, nel rispetto delle potestà concorrenti indicate



*Consiglio Regionale della Campania*  
Settore Segreteria Generale del Consiglio  
*Servizio Assemblea*

nell'art. 117 della Costituzione Italiana e delle attribuzioni nelle materie economiche e sociali di competenza del CREL.

Chiude l'art. 11 con la norma finanziaria in base alla quale le disposizioni del presente disegno di legge non prevedono particolari oneri aggiuntivi a carico del bilancio regionale, se non quelli che si riconducono al rimborso delle spese sostenute dai partecipanti alle sedute del CREL, così come specificate nell'art. 3, allineate alle modalità previste dalla Legge regionale, stimate in euro 50.000,00 (cinquantamila).



*Consiglio Regionale della Campania*  
Settore Segreteria Generale del Consiglio  
*Servizio Assemblea*

## RELAZIONE TECNICO FINANZIARIA

Per l'attuazione della presente legge, nel bilancio regionale di previsione per l'esercizio 2011 nell'ambito dell'U.P.B. del Consiglio Regionale è istituito apposito capitolo con relativo stanziamento denominato "Spese per l'istituzione e il funzionamento del Consiglio Regionale dell'Economia e del Lavoro", con stanziamento di euro 50.000,00. Alla copertura si provvede mediante stanziamento di pari importo sull'U.P.B. 6.23.48 di pertinenza del Consiglio Regionale.



*Consiglio Regionale della Campania*  
Settore Segreteria Generale  
Servizio Assemblea

## **Art. 1**

### **ISTITUZIONE.**

1. È istituito, ai sensi dell'articolo 24 dello Statuto, il Consiglio Regionale dell'Economia e del Lavoro, di seguito denominato CREL, con sede presso i locali del Consiglio Regionale.
2. Il CREL, in attuazione del principio di partecipazione all'indirizzo politico regionale previsto dell'art 1 dello Statuto, è organo di consulenza del Consiglio e della Giunta Regionale, con il compito di contribuire all'elaborazione degli atti normativi e degli atti generali e settoriali relativi alla programmazione ed agli indirizzi in materia economica e sociale, nonché agli interventi di rilevante interesse per lo sviluppo sostenibile della Regione Campania, attraverso la formulazione di pareri e di proposte, di iniziative legislative e regolamentari per atti concernenti materie economiche e sociali.
3. Nelle materie di sua competenza il CREL riceve dal Consiglio Regionale e dalla Giunta i documenti e le informazioni utili per lo svolgimento delle sue attività.
4. Il CREL concorre all'attuazione del principio della concertazione tra istituzioni pubbliche, forze economiche e sociali ed organizzazioni sindacali, nel rispetto dei principi di cui all'art. 5 dello Statuto della Regione Campania.



*Consiglio Regionale della Campania*  
Settore Segreteria Generale  
Servizio Assemblea

**Art. 2.**

**ORGANI INTERNI DEL CREL.**

1. Ai sensi della presente legge sono organi interni del CREL:

- a) l'Assemblea;
- b) il Presidente;
- c) Il Comitato di Presidenza.



*Consiglio Regionale della Campania*  
Settore Segreteria Generale  
Servizio Assemblea

### **Art. 3**

#### **ASSEMBLEA.**

1. L'Assemblea del CREL è costituita da:
  - a) un rappresentante per ciascuna Camera di Commercio, Industria, Artigianato e Agricoltura della Regione Campania;
  - b) due esponenti delle organizzazioni di rappresentanza del Terzo Settore;
  - c) due rappresentanti designati dalle organizzazioni imprenditoriali maggiormente rappresentative del settore dell'artigianato, aventi configurazione associativa confederale e presenti nel CNEL (Consiglio Nazionale dell'Economia e del Lavoro);
  - d) due rappresentanti designati dalle organizzazioni imprenditoriali maggiormente rappresentative dei settori dell'agricoltura e della pesca, aventi configurazione associativa confederale e presenti nel CNEL (Consiglio Nazionale dell'Economia e del Lavoro);
  - e) due rappresentanti designati dalle organizzazioni imprenditoriali maggiormente rappresentative dei settori del commercio e turismo, aventi configurazione associativa confederale e presenti nel CNEL (Consiglio Nazionale dell'Economia e del Lavoro);
  - f) due rappresentanti designati dalle organizzazioni imprenditoriali maggiormente rappresentative dei settori dell'industria e servizi, aventi configurazione associativa confederale e presenti nel CNEL (Consiglio Nazionale dell'Economia e del Lavoro);
  - g) un rappresentante designato dall'organizzazione imprenditoriale maggiormente rappresentativa del settore del credito, avente configurazione associativa confederale e presente nel CNEL (Consiglio Nazionale dell'Economia e del Lavoro);
  - h) otto rappresentanti designati dalle organizzazioni sindacali maggiormente rappresentative aventi configurazione associativa confederale e presenti nel CNEL (Consiglio Nazionale dell'Economia e del Lavoro);



*Consiglio Regionale della Campania*  
Settore Segreteria Generale  
Servizio Assemblea

- i) due rappresentanti designati dalle organizzazioni più rappresentative degli utenti e dei consumatori, aventi configurazione associativa confederale e presenti nel CNEL (Consiglio Nazionale dell'Economia e del Lavoro);
  - l) un rappresentante designato dall'organizzazione più rappresentativa delle associazioni antiracket;
  - m) cinque rappresentanti delle libere professioni, designati dagli organismi maggiormente rappresentativi di area sanitaria – legale – economica – tecnica e della comunicazione;
  - n) due rappresentanti designati dalle organizzazioni maggiormente rappresentative del settore della Cooperazione, aventi configurazione associativa confederale e presenti nel CNEL (Consiglio Nazionale dell'Economia e del Lavoro).
2. Ad ogni inizio di legislatura la Giunta Regionale, sentita la I° Commissione Consiliare Permanente, entro trenta giorni, su proposta del Presidente, individua con deliberazione le organizzazioni indicate al 1° comma, garantendo la presenza di rappresentanti di tutte le province. Nella fase di prima applicazione, il termine di giorni trenta decorre dalla data di pubblicazione nel BURC della presente legge.
- Ai fini della presente legge, si intendono per maggiormente rappresentative le organizzazioni con il maggior numero di iscritti in ambito regionale.
3. Alle sedute del CREL partecipano, con diritto di parola ma senza diritto di voto:
- a) il Presidente della Giunta Regionale, il Presidente del Consiglio Regionale, i Presidenti delle Commissioni Consiliari permanenti o loro delegati;
  - b) un rappresentante di ciascuna Università con sede nella Regione Campania.
4. La partecipazione al CREL è a titolo gratuito, ai sensi dell'art. 24 dello Statuto Regionale.
5. Ai partecipanti alle sedute del CREL, previsti in questo articolo, spetta il rimborso delle spese effettivamente sostenute e documentate secondo



*Consiglio Regionale della Campania*  
Settore Segreteria Generale  
Servizio Assemblea

quanto previsto dalle specifica norma che disciplina il rimborso spese in favore dei dirigenti regionali.



*Consiglio Regionale della Campania*  
Settore Segreteria Generale  
Servizio Assemblea

#### **Art. 4**

### **INCOMPATIBILITA' E DECADENZE.**

1. Per la nomina a Presidente e componente del CREL è necessario avere il godimento dei diritti civili e politici. La carica di componente del CREL è incompatibile con quella di parlamentare nazionale ed europeo, consigliere e assessore regionale, consigliere e assessore provinciale, consigliere e assessore di comuni con popolazione superiore a 15 mila abitanti. Non possono, inoltre, ricoprire la carica di componente del CREL coloro i quali abbiano un rapporto di consulenza ovvero rapporti sorti ai sensi dell'art. 7 comma 6 del Decreto Legislativo 30 marzo 2001, n. 165 con la Regione e con enti da essa dipendenti o partecipati.
2. Non possono assumere la carica di componente del CREL coloro che:
  - a) abbiano riportato condanne o siano sottoposti a misure di prevenzione o di sicurezza;
  - b) siano stati dichiarati interdetti, inabilitati, falliti o interdetti da pubblici uffici.
3. Il Regolamento interno del CREL definisce le altre cause di incompatibilità, di decadenza, sospensione e le modalità di revoca, sostituzione e dimissioni dei componenti dell'Assemblea.



*Consiglio Regionale della Campania*  
Settore Segreteria Generale  
Servizio Assemblea

## **Art. 5**

### **IL PRESIDENTE.**

1. Il Presidente, nominato dall'Assemblea, rappresenta il CREL, lo convoca e lo presiede. Il Presidente provvede al buon andamento dei lavori del CREL, assicura l'osservanza del regolamento, determina l'ordine del giorno delle sedute.
2. La nomina del Presidente del CREL viene pubblicata sul BURC con provvedimento del Presidente della Giunta regionale.



*Consiglio Regionale della Campania*  
Settore Segreteria Generale  
Servizio Assemblea

## **Art. 6**

### **COMITATO DI PRESIDENZA.**

1. Il Comitato di Presidenza è costituito dal Presidente del CREL, da due Vice Presidenti e dal Segretario;
2. I due Vice Presidenti collaborano con il Presidente e lo sostituiscono in caso di assenza o di impedimento.
3. Il Segretario del CREL concorre al regolare andamento dei lavori dell'Assemblea.
4. Il Presidente, i due Vice Presidenti ed il Segretario sono nominati dall'Assemblea ed esercitano altresì le funzioni loro attribuite dal regolamento dei lavori di cui all'articolo 7.
5. Il Presidente del CREL, sentito il Comitato di Presidenza, può istituire osservatori e commissioni e invitare alle sedute soggetti pubblici e privati, tenendo conto delle rappresentanze presenti nel CREL e delle materie trattate.



Consiglio Regionale della Campania  
Settore Segreteria Generale  
Servizio Assemblea

## **Art.7**

### **REGOLAMENTO.**

1. Il funzionamento e l'organizzazione dei lavori del CREL sono disciplinati dal regolamento interno.
2. Il regolamento interno è approvato dall'Assemblea, a maggioranza dei componenti, entro 30 giorni dalla seduta di insediamento del CREL.
3. Il regolamento interno deve essere approvato dal Consiglio Regionale e pubblicato sul Bollettino Ufficiale della Regione Campania.
4. Il Regolamento prevede, in particolare, le modalità di espressione dei pareri, di esercizio dell'iniziativa legislativa e regolamentare, la forma e la pubblicità degli atti e delle adunanze.
5. Il regolamento del CREL si conforma, alle procedure stabilite dal Regolamento interno del Consiglio Regionale.
6. Il CREL può chiedere di essere sentito in merito ai pareri ed agli atti di iniziativa legislativa e regolamentare.
7. Il Presidente del CREL, su richiesta di un quinto dei suoi componenti, del Presidente della Giunta Regionale, del Presidente del Consiglio Regionale, convoca l'Assemblea entro venti giorni dalla richiesta.
8. Le sedute del CREL sono valide se è presente la maggioranza dei suoi componenti e le sue deliberazioni devono essere adottate dalla maggioranza dei presenti.
9. Al fine di consentirne la partecipazione, la convocazione della seduta è preventivamente comunicata anche ai soggetti previsti all'art. 3 comma 3.
10. Le sedute sono pubbliche.
11. Nelle more dell'approvazione del Regolamento interno, per quanto non previsto dalla presente Legge, provvede il Presidente della Giunta Regionale della Campania.



*Consiglio Regionale della Campania*  
Settore Segreteria Generale  
Servizio Assemblea

## **ART 8**

### **DURATA, SEDE E FUNZIONAMENTO.**

1. Il CREL, ha sede presso il Consiglio Regionale, che ne assicura il funzionamento fornendogli i locali, le risorse strumentali e la dotazione organica.
2. Il CREL ha una durata pari a quella della legislatura del Consiglio Regionale della Campania.
3. Il mandato dei componenti del CREL è rinnovabile per una legislatura.
4. I soggetti indicati nell'art. 3 comma 1 devono designare i loro rappresentanti con comunicazione trasmessa al Presidente della Giunta Regionale entro sessanta giorni dal termine indicato nell'art. 3 comma 2). Il Presidente della Giunta, nei successivi trenta giorni, nomina con decreto i componenti designati, convoca e presiede la seduta di insediamento del CREL.
5. Il Presidente del CREL è eletto, a scrutinio segreto, con l'intervento di almeno due terzi dei componenti ed a maggioranza assoluta dei voti.
6. Alle sedute del CREL possono, altresì, partecipare, su loro richiesta e senza diritto di voto, i rappresentanti degli Enti Locali interessati di volta in volta alle tematiche in discussione.



*Consiglio Regionale della Campania*  
Settore Segreteria Generale  
Servizio Assemblea

## **Art.9**

### **I PARERI.**

1. Il CREL esprime i pareri, secondo l'art. 24 dello Statuto della Regione, entro trenta giorni dalla data di ricezione dei relativi atti, che gli sono inviati prima dell'adozione definitiva del provvedimento, e ne verifica i risultati. Qualora il CREL non esprima parere entro il termine previsto, l'organo regionale competente può procedere all'adozione definitiva. In ogni caso il parere non è vincolante, nel senso che l'organo richiedente può prescindere, in tutto o in parte, motivandone le ragioni.
2. Il CREL elabora studi, ricerche, indagini e rapporti di supporto all'amministrazione regionale nell'attività di programmazione economico-sociale, territoriale e delle politiche del lavoro, nonché nell'attività di partecipazione alla formazione degli atti statali e comunitari di interesse per lo sviluppo della Regione.
3. Il CREL promuove sessioni di informazione e comunicazione sulle politiche dell'Unione Europea indirizzate alla crescita e allo sviluppo dei territori, aperte alla società civile e alle reti di informazione dell'Unione Europea presenti sul territorio regionale.
4. Il CREL può stipulare convenzioni con Università, Istituti di studio e di ricerca e Fondazioni, per l'elaborazione di studi, ricerche, indagini e rapporti in materia economica e sociale.
5. Il CREL sottopone al Presidente del Consiglio Regionale, entro il mese di ottobre di ogni anno, il proprio programma di attività per l'anno successivo. Il Consiglio Regionale l'approva o lo restituisce al CREL, con le motivazioni della mancata approvazione; il programma di attività, in sede di riesame, deve tenere conto delle motivazioni espresse dal Consiglio Regionale per la definitiva approvazione.
6. Entro il mese di giugno di ogni anno, il Presidente del CREL presenta alla Giunta regionale e al Consiglio Regionale un "Rapporto annuale sullo stato e le prospettive dell'economia, dello sviluppo e del lavoro nella Regione Campania".



*Consiglio Regionale della Campania*  
Settore Segreteria Generale  
Servizio Assemblea

### **Art. 10**

#### **INIZIATIVA LEGISLATIVA E REGOLAMENTARE.**

1. Il CREL esercita l'iniziativa legislativa e regolamentare in materia economica e sociale non riservata alla competenza esclusiva dello Stato o individuata come di competenza concorrente, nel rispetto dell'art 117 Titolo V della Costituzione Italiana.
2. Le proposte di legge di iniziativa del CREL, redatte in articoli, sono soggette alla disciplina prevista dall'articolo 12 dello Statuto regionale.



*Consiglio Regionale della Campania*  
Settore Segreteria Generale  
Servizio Assemblea

**Art. 11**

**NORMA DI BILANCIO.**

1. Ai fini dell'attuazione della presente legge, nel bilancio regionale di previsione per l'esercizio 2011, nell'ambito dell'U.P.B. del Consiglio Regionale è istituito apposito capitolo con relativo stanziamento denominato "Spese per l'istituzione e il funzionamento del Consiglio Regionale dell'Economia e dell'Lavoro" (CREL), con stanziamento di euro 50.000,00 (cinquantamila).
2. La presente legge entra in vigore il giorno successivo a quello della sua pubblicazione sul Bollettino Ufficiale della Regione.